

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BALME E LA SOTTOSEZIONE
“AQUILE E AVVOLTOI DELLE VALLI DI LANZO” (ASSOCIAZIONE
NATURALISTICA “LE GRU-LAGO BORGARINO - LAGHI DI CASELLETTE”)**

L'anno duemilasedici, addìdel mese di.....tra i signori:

- Sig. Alberto Scatolero – Sindaco Protempore del Comune di Balme- domiciliato per la carica in Balme - Via del Capoluogo° 139;

e

- Sig. Daniele RETEUNA nato a Torino il 2 febbraio 1957 e residente in Via n. nella sua qualità di Presidente della Sottosezione “Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo” (Associazione Naturalistica “Le Gru-Lago Borgarino - Laghi di Casellette”) con sede in Caselle Strada Salga n. 51

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il Comune di Balme, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del cede alla Sottosezione “Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo” (Associazione Naturalistica “Le Gru-Lago Borgarino - Laghi di Casellette”) in seguito denominata “GAAVL”, in comodato gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e segg. del Codice civile, per anni tre con decorrenza dalla data della firma della presente convenzione, i seguenti locali:

locale sito in via Capoluogo n. 100, al piano primo con annesso servizio igienico.

2. La Sottosezione “Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo”, rappresentato dal suo Presidente, sig. Daniele RETEUNA regolarmente autorizzato, accetta la concessione in oggetto impegnandosi al rispetto di quanto stabilito nel presente atto.
3. La concessione è regolata dalle norme di cui agli articoli che seguono.

Art. 2

1) La Sottosezione “Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo” si impegna:

- a utilizzare la struttura da adibire a museo del Gipeto, che in proprio provvederà ad allestire e mantenere;
- a provvedere alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dei locali mantenendoli perfettamente funzionanti ed in buono stato di manutenzione;
- all’apertura del museo al pubblico ogni qualvolta vi siano in Balme delle manifestazioni o venga richiesto dall’Amministrazione Comunale;
- nei mesi di luglio e agosto, nei giorni di sabato e domenica, all’apertura al pubblico e a non trasferire gli esemplari per eventuali mostre in altre località.

Art. 3

I) Alla scadenza del presente contratto la convenzione cesserà di diritto senza obbligo di disdetta da parte dei contraenti.

Art. 4

1) La Sottosezione “Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo” rimane consegnatario dei locali quali risultano dal verbale di consistenza e di consegna iniziale.

2) Al momento della cessazione della presente convenzione La Sottosezione "Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo" dovrà riconsegnare i locali nello stato originario.

Art. 5

1) Qualora, per qualsiasi causa, i locali dovessero divenire inagibili, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 6

1) La presente convenzione potrà essere rescissa dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza prevista nel caso in cui La Sottosezione "Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo" rimanga inattiva per un periodo superiore a 120 giorni senza giustificato motivo oppure il museo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nella presente convenzione.

2) Sempre prima della scadenza suddetta, La Sottosezione "Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo" potrà rinunciare alla concessione dandone preavviso di mesi sei al Comune.

3) In ogni caso, il Comune non subentrerà né si riterrà responsabile a qualsiasi titolo verso terzi degli eventuali debiti contratti dalla Sottosezione "Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo" durante il periodo di concessione.

Art. 7.

1) Oltre ai casi previsti dal precedente art. 6 l'Amministrazione comunale può rescindere la presente convenzione per motivi di ordine ed interesse pubblico.

Art. 8

1) Il subingresso e il subaffitto sono vietati, pena la rescissione del presente contratto di comodato.

Art. 9

1) Tutte le controversie relative all'attuazione della convenzione sono devolute al Giudice di Pace di Ivrea. Il Giudice di Pace deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese arbitrarie.

Art. 10

1) Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, saranno a carico della Sottosezione "Aquila e Avvoltoi delle Valli di Lanzo".

2) La presente convenzione è riconosciuta conforme alla volontà delle parti e viene sottoscritta dagli intervenuti.

3) La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELLA SOTTOSEZIONE "AQUILE E
AVVOLTOI DELLE VALLI DI LANZO

